ALESSANDRO RUGGIERI

CN = RUGGIERI ALESSANDRO O = non presente C = IT



Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio
per il Comune di Napoli
Piazza del Plebisoito 1 - 80132
Napoli

MIBACT-SABAP-NA SBAPSAE-NA 0006570 24/05/2018

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, di seguito denominata Soprintendenza, con sede a Napoli, in Piazza del Plebiscito (Palazzo Reale), 1 (C.F.: 80049120639), in persona del Soprintendente arch. Luciano Garella, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 26.08.1952 e domiciliato per la sua carica presso la Soprintendenza

E

l'Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo (in seguito indicato come Dipartimento DISUCOM) con sede a Viterbo in Via Santa Maria in Gradi 4, C.F. 80029030568, rappresentato dal Rettore Prof. Alessandro Ruggieri, domiciliato per la carica presso l'Università, autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2018;

VISTI

- il D. Lgs. n. 368 del 20 Ottobre 1998 recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'art. Il della Legge del 15 marzo 1997 n. 59";
- la Legge 24 Giugno 2013, n.71, recante l' "Istituzione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo", a norma dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30 Luglio 1999, n. 300;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 Agosto 2014, n. 171, recante il "Regolamento di organizzazione del MiBACT, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, a norma dell'art. 16 comma 4, del DL 24 Aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 Giugno 2014, n. 89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 274 del 25 Novembre 2014;
- il Decreto Ministeriale del 27 Novembre 2014, recante l'"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del MiBACT;
- il D. Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004 (Gu. n. 45 del 24.02.2004, Suppi. Ord. n. 28). "Codice per i beni culturali e del paesaggio" e s.i. di cui ai DD. Lgs. nn. 156-157 del 24 Marzo 2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26 Marzo 2008, con particolare riguardo agli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111-114 (valorizzazione), 118 (promozione di attività di studio e ricerca), 119 (diffusione della conoscenza):

• la L. n. 241 del 7 Agosto 1990 e s.m.i., art. 15;

PREMESSO

- che il D. Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004 (artt. 111 e 112) prevede la possibilità che siano attuate forme di cooperazione fra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e soggetti privati e pubblici per promuovere e sviluppare la fruizione dei beni culturali;
- che per perseguire le proprie specifiche finalità di ricerca, tutela, conservazione e valorizzazione la Soprintendenza può attivare tutte le forme di cooperazione che ritenga utili al perseguimento degli scopi;
- che è volontà della Soprintendenza provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio di sua competenza, attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale, ambientale e di collegata e corretta fruizione;
- che sono finalità specifiche dell'Università la ricerca scientifica e la formazione didattica e scientifica, anche sul campo;
- che l'Università degli Studi della Tuscia è dotata di Laboratori di Ricerca e di Alta Formazione per i settori dell'Archeologia e dei Beni Culturali;
- che rientrano nella tradizione di ricerca e nelle attività in corso dell'Università, importanti progetti di analisi e studio di monumenti e materiale archeologico;
- che l'Università degli Studi della Tuscia ha al suo attivo una lunga esperienza di lavoro nel territorio campano, per il tramite del prof. Salvatore De Vincenzo;

CONSIDERATO

che è interesse comune della Soprintendenza e Università degli Studi degli Studi della Tuscia definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale, didattica e statutaria;

che la Soprintendenza e l'Università degli Studi della Tuscia, attraverso la cattedra di Archeologia e Storia dell'Arte Greca e Romana e con il supporto dei suoi Laboratori, intendono in particolare attivare rapporti di cooperazione finalizzati alla documentazione, allo studio, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio archeologico di competenza della Soprintendenza, sulla base di specifici progetti applicativi a complemento del presente accordo, anche attivando allo scopo ulteriori rapporti di collaborazione con altre strutture di ricerca e di tutela (cfr. Art. 15, Estensibilità del Protocollo d'Intesa);

Tutto ciò visto, premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premessa

Quanto indicato nelle premesse e in ogni documento allegato al presente Accordo costituisce parte integrante e solidale del Protocollo d'Intesa.

La Soprintendenza e l'Università degli Studi della Tuscia, cofirmatari del presente atto, sono di seguito definiti complessivamente "Parti".

Art. 2 - Oggetto del Protocollo d'Intesa e obiettivi specifici

Attraverso il presente Accordo si intende attivare una collaborazione fra le Parti finalizzata allo sviluppo di progetti congiunti di documentazione, analisi e studio del patrimonio archeologico del territorio di competenza della Soprintendenza, con particolare riguardo al complesso monumentale del *Pausilypon*, a complemento del seguente accordo.



Art. 3 - Responsabilità e coordinamento scientifico e operativo

La Direzione Scientifica dell'attività sarà congiuntamente sostenuta dalla Soprintendenza e dall'Università, che si coordineranno per la divulgazione dei risultati scientifici mediante pubblicazioni, convegni, conferenze ecc.

La direzione operativa e organizzativa delle attività che saranno poste in essere sarà sostenuta dalla Soprintendenza, che si riserva la facoltà di programmare e indirizzare i progetti di intervento e le modalità e le tempistiche delle operazioni in relazione alle proprie esigenze istituzionali e operative.

La Responsabilità Scientifica delle operazioni sostenute dalle parti, nonché da eventuali altri enti di ricerca che le parti di comune intesa ritenessero opportuno cooptare a fini specifici, sarà affidata, per la Soprintendenza, al funzionario responsabile per territorio dott. Enrico Angelo Stanco, e referente del Dipartimento DISUCOM per l'Università degli Studi della Tuscia, si nomina il prof. Salvatore De Vincenzo, titolare della cattedra di Archeologia e Storia dell'Arte Greca e Romana.

Per il coordinamento delle attività previste dal presente accordo e per la vigilanza sull' andamento e sul rispetto della medesima la Soprintendenza individua quale Responsabile il dott. Enrico Angelo Stanco.

Art. 4 - Personale interno ed esterno

Per l'esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo la Soprintendenza e l'Università degli Studi della Tuscia potranno avvalersi a propria discrezione, e sotto la propria responsabilità, di personale universitario e di collaboratori e studenti, a vari livelli del percorso formativo, nei modi previsti dalla legislazione vigente al momento dello svolgimento delle attività. La Soprintendenza e l'Università garantiscono la copertura assicurativa contro infortuni e responsabilità civile per il proprio rispettivo personale (inclusivo degli studenti per l'Università) partecipante alle diverse attività. Per ogni aspetto operativo i gruppi di lavoro dovranno attenersi alle disposizioni fornite dalla Soprintendenza in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per operatori ed esterni che frequentano le aree archeologiche. La Soprintendenza e l'Università parteciperanno alle specifiche attività che saranno programmate dalla Soprintendenza a seguito del presente Accordo, oltre che mettendo a disposizione professionalità, esperienza e competenze scientifico-didattiche, organizzando cantieri di ricerca e didattici, collaborando alla divulgazione e all'eventuale documentazione illustrativa dei siti, svolgendo attività informative e promozionali delle attività in atto, sia nell'area archeologica stessa (e.g. visite guidate e presentazioni al pubblico del lavoro svolto secondo modalità e tempi concordati con la Soprintendenza), sia nelle fasi non operative sul campo, attraverso conferenze, seminari, riunioni, divulgazione sul proprio Sito-web, ecc.

Art. 5 - Attrezzature e sede di svolgimento delle attività

Le Parti metteranno a disposizione, nei limiti delle proprie disponibilità, le sedi e le attrezzature necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente Accordo, nonché le strutture tecniche della Soprintendenza e dell'Università.

Art. 6 - Obblighi Università degli Studi della Tuscia

Sarà cura Università degli Studi della Tuscia provvedere a:

- a) utilizzare basi di dati su supporto digitale compatibili con quelle adottate dalla Soprintendenza;
- b) consegnare alla Soprintendenza copia dell'archivio digitale risultato delle attività realizzate nell'ambito dei progetti applicativi a complemento del presente accordo;

- c) redigere rapporti periodici su tutte le attività poste in essere e un rapporto annuale;
- d) curare l'edizione scientifica dei risultati ottenuti;
- e) assicurare la presenza dei responsabili scientifici del progetto, o di loro rappresentanti, a seminari e convegni organizzati dalla Soprintendenza per la presentazione dei risultati della ricerca:
- f) assicurare adeguata visibilità alle attività realizzate ai sensi del presente accordo, anche attraverso la creazione e implementazione di appositi siti web;
- g) favorire la funzione formativa delle suddette attività.

Art. 7 - Obblighi della Soprintendenza

Per l'intera durata del presente accordo la Soprintendenza si impegna a:

- a) favorire all'interno della Soprintendenza le attività di ricerca e documentazione del personale e dei collaboratori Università degli Studi della Tuscia impegnati nei progetti a complemento del presente accordo: sarà cura dell'Università comunicare direttamente al Responsabile scientifico della Soprintendenza la composizione del gruppo di lavoro (nominativi e funzioni) e le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel tempo, affinché egli predisponga le necessarie autorizzazioni in relazione a quanto indicato nel punto c);
- b) mettere a disposizione la documentazione, sia quella relativa direttamente alle aree di indagine, sia quella utile per i confronti, per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle ricerche e degli studi e sino all'eventuale pubblicazione;
- c) consentire l'accesso agli Archivi (storico e corrente, dei disegni e fotografico), alle biblioteche e ai magazzini e depositi dei materiali di propria competenza e predisporre, congiuntamente all'Università degli Studi della Tuscia, richieste di accesso, consultazione e riproduzione presso istituzioni diverse che a vario titolo conservino materiali e documenti attinenti al patrimonio archeologico del territorio di sua competenza;
- d) concedere in uso, a titolo gratuito e per gli scopi dell'Accordo, il materiale documentario degli Archivi (storico e corrente, dei disegni e fotografico) e delle biblioteche, nella forma di riproduzioni, fotostatiche o fotografiche, su supporto cartaceo o in formato digitale, o provvedendo direttamente alla loro esecuzione, o consentendone la realizzazione all'Università degli Studi della Tuscia con mezzi propri;
- e) assicurare, durante lo svolgimento dei lavori, per quanto consentito dalla situazione di organico e dall'organizzazione del lavoro, la presenza di unità del proprio personale tecnico-scientifico.

Art. 8 - Pubblicazione e diffusione dei risultati

Le attività didattiche, di ricerca e di documentazione avranno l'obiettivo di proporre iniziative culturali, comprese pubblicazioni, da concordare con la Soprintendenza, sempre volte alla promozione dell'area archeologica in oggetto a livello locale, nazionale e internazionale.

I dati raccolti dall'Università nell'ambito del presente accordo potranno essere elaborati dalla stessa, d'intesa con la Soprintendenza, ai fini di rapporti e pubblicazioni parziali e conclusive, di carattere scientifico. Le Parti si impegnano reciprocamente a riconoscersi l'un l'altra come ente collaboratore e a segnalare tale collaborazione in tutte le occasioni pubbliche in cui sarà opportuno.

Art. 9 - Risorse finanziarie

Dal presente accordo non deriveranno oneri finanziari diretti per la Soprintendenza e per l'Università. Le spese per la realizzazione delle attività previste all'Art. 2 verranno dettagliate operativamente attraverso specifiche schede progettuali contenenti l'attivazione attività di formazione e approfondimento professionale per studenti, dottorandi e assegnasti di ricerca e il ricorso alle dotazioni tecnologiche e alle professionalità tecnico-scientifiche afferenti ai suoi Laboratori. Tali attività con l'indicazione di tempi e costi e saranno concordate di volta in volta tra le parti.

Le Parti si impegnano al reperimento di eventuali risorse aggiuntive che potranno essere acquisite mediante contribuzioni rese disponibili con specifici programmi ministeriali o di ricerca nazionali, regionali o comunitari ovvero attraverso specifiche *sponsorship*.

Art. 10 - Formalità e validità amministrative

Tutto quanto non sia già stato previsto o espressamente contenuto nel presente Accordo, in particolare per quanto riguarda le procedure organizzative e le modalità operative da seguire nelle attività di censimento, catalogazione, documentazione, indagini archeologiche potrà essere concordato previa informativa da parte dell'Università alla Soprintendenza e conseguente approvazione da parte del medesimo.

Art. 11 - Modifiche all'Atto

Qualsivoglia modifica al presente accordo dovrà essere concordata necessariamente in forma scritta, ed essere controfirmata da persone munite di adeguati poteri di rappresentanza delle parti in questione.

Art. 12 - Durata

Il presente accordo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e avrà una durata di tre anni, al termine dei quali potrà essere rinnovato anche con eventuali modifiche intervenute a seguito dei risultati raggiunti.

Art. 13 - Estensibilità del Protocollo d'Intesa

Il presente Accordo potrà essere esteso, di comune intesa fra le Parti, ad altri enti e soggetti, mediante lettera di adesione, sottoscritta dalle Parti, che farà parte integrante del presente atto.

Art. 14 - Recessione

Qualora una delle Parti intenda recedere dal presente Accordo ne darà motivata comunicazione all'altra Parte mediante notifica formale secondo i termini di legge.

Art. 15 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e applicazione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, qualsiasi controversia sull'esecuzione del presente atto sarà risolta mediante Arbitrato, ai sensi dell'art. 806 e successivi del c.P.C..

Il Collegio Arbitrale sarà composto di tre Arbitri, di cui uno designato dalla Soprintendenza, l'altro dal Dipartimento e il terzo, che avrà funzioni di Presidente, nominato dai primi due Arbitri. Qualora i due Arbitri non raggiungessero accordo sulla nomina del terzo, quest'ultimo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli. Le decisioni del Collegio Arbitrale saranno ritenute vincolanti per le Parti.

Art. 16 - Registrazione dell'Atto

Il presente Protocollo d'Intesa è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tab. B del DPR 642/72 e verrà registrata in caso d' uso, ai sensi dell'art. 4 parte II della Tariffa del DPR 131/86. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Napoli, 5.6.2018

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio

per il Comune di Napoli il Soprintendente

(arch. Luciano Garella)

Università degli Studi della Tuscia

il Rettore (Prof. Alessandro Ruggieri) FIRHATO DIGITALHENTE

5